



ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIGLIO "GROSSI"
Via De Amicis, 4 - 24047 - TREVIGLIO - BG
Tel. 0363/48125
C.F. 93045790164
Codice meccanografico BGIC8AD00P
bgic8ad00p@pec.istruzione.it;
bgic8ad00p@istruzione.it
www.icgrossitreviglio.edu.it

REGOLAMENTO

ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA'

ATTIVITA' FUORI AULA

(viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate)

approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 29.08.2023 con delibera n. 48

INDICE

Art. 1. Premessa

Art. 2. Costituzione del fondo di solidarietà per le attività fuori aula

Art. 3. Destinatari

Art. 4. Modalità di accesso al Fondo di solidarietà

Art. 5. Parametri per la determinazione del contributo

Art. 6. Graduatoria

Art.7. Concessione del contributo

Art. 8. Validità del Regolamento

Art. 1. Premessa

La solidarietà è uno dei valori caratterizzanti l'Istituto comprensivo Grossi.

La scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione.

Il presente regolamento definisce pertanto criteri e modalità di accesso al Fondo di solidarietà, al fine di favorire la partecipazione degli alunni alle "attività fuori aula" previste dall'offerta formativa dell'Istituto quali: viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate.

Art. 2. Costituzione del fondo di solidarietà per le attività fuori aula

È costituito uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio e comunque in difficoltà economica.

La fonte di finanziamento deriva dalle eventuali economie dei viaggi di istruzione degli anni precedenti e quota parte dal contributo dell'Ente locale per il diritto allo studio fino ad un massimo di € 1000,00.

Possono contribuire all'arricchimento del Fondo di solidarietà, erogazioni liberali individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori o di altri soggetti pubblici o privati.

La capienza del Fondo può essere rivisto a cadenza biennale a seconda delle disponibilità dell'istituzione scolastica.

Art. 3. Destinatari

Possono fruire del Fondo di solidarietà, gli alunni dell'Istituto comprensivo Grossi, regolarmente frequentanti, che si trovano nelle situazioni di disagio come descritto nell'art. 2, la cui valutazione del comportamento, riportata nei documenti quadrimestrale, e/o finale dell'anno precedente, non sia stata inferiore ad adeguato.

Art. 4. Modalità di accesso al Fondo di solidarietà

La richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente scolastico, entro il 30 settembre di ogni anno, su iniziativa dei genitori dei suddetti alunni tramite il Modulo A del presente Regolamento.

I genitori dovranno inoltre allegare la certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare. L'allegazione di tale certificazione è obbligatoria ai fini della istruttoria della pratica.

I richiedenti dovranno dichiarare di non avere ottenuto, nell'anno scolastico di riferimento, altri contributi o borse di studio erogati da Enti pubblici o privati.

La richiesta di contributo che giunga, quando l'attività sia già in atto o sia conclusa, non verrà presa in considerazione.

Art. 5 Parametri per la determinazione del contributo

In base al reddito ISEE sono definite le seguenti percentuali di contributo:

- Reddito ISEE superiore a € 15.000,01 nessun contributo;
- Reddito ISEE tra € 12.000,01 e € 15.000,00 contributo massimo del 30% del costo dell'attività;
- Reddito ISEE pari o inferiore a € 12.000,00 contributo massimo del 50% del costo dell'attività.

Le domande verranno accolte seguendo la graduatoria stilata per i richiedenti con redditi ISEE non superiori a € 15.000,01.

Nel caso in cui la famiglia presenti richiesta per più alunni frequentanti, per ogni figlio oltre il primo, il contributo massimo è elevato al 50 %.

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse sino ad esaurimento della quota del fondo stanziato dal Consiglio di istituto.

Nel caso si dovessero verificare situazioni ex aequo all'ultimo posto utile per l'assegnazione del contributo, verranno erogati i benefici agli alunni che non ne abbiano ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasioni o iscritti agli ultimi anni di corso, la cui valutazione del comportamento, riportata nei documenti quadrimestrale e/o finale dell'anno precedente, sia stata positiva.

Le fasce di reddito ISEE riportate nel presente articolo possono essere soggette a revisione biennale. Non è previsto alcun contributo per uscite il cui costo complessivo non superi € 30,00.

Art. 6. Graduatoria

La graduatoria viene predisposta da una Commissione composta dal Presidente del Consiglio di istituto, dal Dirigente scolastico, dal Referente del Gruppo di lavoro sui viaggi di istruzione dell'istituto e da due membri del Consiglio di istituto eletti in seno all'organo.

La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno i 3/5 dei componenti.

La graduatoria viene stilata entro il 10 ottobre di ogni anno e l'ammissione al beneficio viene notificata alle famiglie tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto di iscrizione.

La graduatoria viene stilata tenendo conto dei massimali di spesa previsti dall'art. 9 del Regolamento viaggi.

E' possibile uno scorrimento della graduatoria a fronte di eventuali economie derivanti da costi inferiori rispetto a quelli massimali previsti, fino all'esaurimento del fondo messo a disposizione.

Art.7. Concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini e nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro contante ma sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo del viaggio a carico dell'alunno beneficiario.

Art. 8. Validità del Regolamento

Tale regolamento ha validità a partire dall'a.s. 2023/24 e non ha valore retroattivo.